



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/07/2005

=====

AEDI' 19/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaela	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupì

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - De Angelis - Valentini

DELIBERAZIONE 640

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge Regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla Legge Regionale 9 dicembre 2004, n. 18"



64019 LUG. 2005

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 08 novembre 2004, n.12" (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 08 Novembre 2004, n. 12 "Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi";

VISTO in particolare l'art. 7 della suddetta legge regionale n. 12/04 che prevede il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria nonché le relative modalità di pagamento;

CONSIDERATO che con l'avvicinarsi del termine, ormai imminente, del 30 giugno 2005 (scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata degli oneri concessori) sono pervenute richieste da parte delle amministrazioni comunali, ed in particolare dal Comune di Roma, per una proroga dei termini motivata anzitutto col fatto che gli interessati devono far fronte a notevoli impegni economici in tempi ravvicinati;

CONSIDERATO, altresì, che al momento della domanda è stata versata la prima rata sia dell'oblazione sia degli oneri concessori, pari al 30% del totale e che le rimanenti rate relative all'oblazione sono state versate il 20 e il 30 dicembre scorso;

PRESO ATTO che l'eventuale impossibilità di assolvere i rimanenti pagamenti relativi agli oneri concessori entro i termini stabiliti dal succitato art. 7 L.R. 12/04 renderebbe improcedibile l'istruttoria delle istanze, con pregiudizio economico per le amministrazioni comunali le quali, anzi, dovrebbero restituire agli interessati quanto già versato;

VISTA la relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

Il Presidente della Regione Lazio



*[Handwritten signature]*



640 19 LUG. 2005

in le Territorie  
*[Signature]*

All'unanimità

DELIBERA

Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 08 novembre 2004, n.12" (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18", che consta di n. 4 articoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

in le Territorie  
*[Signature]*

Il Presidente della Regione Lazio

*[Signature]*



in le Territorie  
*[Signature]*


ALLEG. alla DELIB. 840  
9 LUG. 2005

ly

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N. 12  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ILLECITI EDILIZI),  
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2004, N.  
18.”**

Il Presidente della Regione Lazio




**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2004 le parole: "successivi alla data del 31 dicembre 2005," sono sostituite della seguenti: "dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall' articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2),".

Il Presidente della Regione Lazio




**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/2004)*

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: "30 giugno 2005;" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005;".

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: "30 dicembre 2005;" sono sostituite dalle seguenti: "2 maggio 2006;".

**Il Presidente della Regione Lazio**



**Art. 3**

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della l.r. 12/2004, sono fatti salvi i versamenti degli oneri concessori relativi alla seconda rata corrisposti successivamente al 30 giugno 2005 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Il Presidente della Regione Lazio**



100



100

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Il Presidente della Regione Lazio**





**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI PREVISTI NELL'ART. 7, COMMA 2, LETT. B), PUNTI 1) E 2), DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 12**

L'art. 7 della l.r. 12/04 disciplina l'oblazione e gli oneri concessori relativi alle domande di sanatoria edilizia, nonché le modalità di pagamento.

Per quanto riguarda gli oneri concessori la legge prevede che la seconda e la terza rata siano corrisposte rispettivamente entro il 30 giugno e il 30 dicembre del corrente anno.

Con l'avvicinarsi del termine, ormai imminente, del 30 giugno sono pervenute richieste da parte delle amministrazioni comunali, ed in particolare dal Comune di Roma, per una proroga dei termini motivata anzitutto col fatto che gli interessati devono far fronte a notevoli impegni economici in tempi ravvicinati.

In effetti, al momento della domanda è stata versata la prima rata sia dell'oblazione sia degli oneri concessori, pari al 30% del totale. Le rimanenti rate relative all'oblazione sono state versate il 20 e il 30 dicembre scorso.

L'eventuale impossibilità di assolvere ai rimanenti pagamenti relativi agli oneri concessori entro i termini stabiliti renderebbe improcedibile l'istruttoria delle istanze, con pregiudizio economico per le amministrazioni comunali le quali, anzi, dovrebbero restituire agli interessati quanto già versato. In tal modo potrebbe essere compromesso il recupero urbanistico delle aree interessate dall'abusivismo edilizio (previsto dall'art. 9 della l.r. 12/04) e la consistenza del fondo regionale per il monitoraggio del territorio, finanziato anche con gli introiti del condono (art. 8).

Per altro verso, la legge regionale presenta aspetti interpretativi controversi; in particolare rimangono insoluti problemi in ordine ai limiti del condono nelle aree vincolate e alla applicabilità stessa dell'istituto per le opere realizzate nei parchi e nelle aree naturali protette. Pertanto, in attesa che tali questioni vengano definite appare opportuno prorogare i termini per il pagamento della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata degli oneri concessori, anche per non alimentare ulteriormente aspettative spesso infondate.

Il Presidente della Regione Lazio

L'ASSESSORE



*Adriano Jomelli*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

ALL. IN VISIONE

*Al Direttore*

*prot. 82577*

Roma, li .....

*21 100.000*

Presidente della Regione

Assessore all'Urbanistica

Direttore vicario del Dipartimento Territorio

Direttore della Direzione regionale  
Territorio e urbanistica

↳ Ufficio del Segretario della Giunta

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18."

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge regionale in oggetto, formulata dalla scrivente Direzione secondo le indicazioni dell'Assessore competente in materia.

Lo schema di deliberazione, relativo all'adozione della proposta di legge, sarà inviato alla Segreteria della Giunta dal Dipartimento Territorio.

D.ssa Giuseppina Mongiardo Florio

*Mongiardo*

*lley*

REGIONE LAZIO SEGRETARIA DELLA GIUNTA ARRIVI
01 LUG 2005
SIG. RA IANNUCCELLI

